

FNOMCeO

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 6

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: Art. 13 A.S. 2630 D.L. 244/2016 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria - Spesometro 2017 - comunicazione IVA trimestrale.

Cari Presidenti,

si trasmettono per opportuna conoscenza le note inviate alla Commissione Affari Costituzionali e alla Commissione Finanze del Senato della Repubblica inerenti alla fattispecie indicata in oggetto (All. n. 1).

Cordiali saluti


Dott.ssa Roberta Chersevani

All. n. 1



Responsabile del procedimento: Dott. Marcello Fontana

All. n. 1



FNOMCeO

Il Presidente

Sen. Salvatore TORRISI
Vicepresidente Commissione Affari
Costituzionali
Senato della Repubblica
FAX 0667063614

Sen. Claudio FAZZONE
Vicepresidente Commissione Affari
Costituzionali
Senato della Repubblica

Sen. Stefano COLLINA
Relatore
stefano.collina@senato.it

Oggetto: Art. 13 A.S. 2630 D.L. 244/2016 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria".

Illustri Vicepresidenti, Illustre Relatore,

presso la Commissione Affari Costituzionali è in discussione in sede referente il disegno di legge n. 2630 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini".

L'art. 13 del provvedimento reca in particolare "Proroga di termini in materia economica e finanziaria".

Come è noto alle SS.VV. a partire dal 1° gennaio 2017, per effetto dell'art. 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con legge n. 225 del 2016, è entrato in vigore il nuovo Spesometro 2017 - comunicazione IVA trimestrale.

L'art. 4 del suddetto decreto dispone per i soggetti passivi IVA l'introduzione a decorrere dal 1° gennaio 2017 di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:

- La comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute.
- La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

L'art. 4 prevede infatti che "L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: "Art. 21. - (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute). - 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i **soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate**, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, **i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento**, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. ((La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 25 818 - e-mail: presidenza@fnomceo.it - C.F. 02340010582

2017/507-17-01-2017-PARTENZA



FNOMCeO

Il Presidente

ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.))

L'art. 4 del decreto-legge n. 193 del 2016 ha previsto che "Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati".

Questa Federazione non può non esprimere la propria perplessità in ordine alla mancata abolizione dello spesometro per coloro che inviano i dati attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Il comma 953 della L. 28/12/2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) aveva escluso questa duplicazione di adempimenti per l'anno 2016 (All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: "1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l'anno 2016, l'obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175").

Tale duplicazione di adempimenti risulta illogica e irrazionale oltre ad non essere prevista in nessun Paese ad economia avanzata e deve quindi essere ricomposta nel senso di introdurre semplificazioni fiscali e una riduzione dei costi di tali adempimenti.

Pertanto questa Federazione, Ente esponenziale di tutta la categoria medica ed odontoiatrica (423.656 iscritti agli albi), ritiene che durante l'esame del disegno di legge n. 2630 D.L. 244/2016 - proroga e definizione di termini - debba essere trovato lo strumento giuridico appropriato per intervenire in proposito. Si ritiene ad ogni buon conto necessario prevedere in via transitoria per il primo anno di applicazione della nuova disciplina la non applicabilità del regime sanzionatorio.

A tal fine si sollecita l'intervento autorevole della SS.VV.
Cordiali saluti

MF



Dott.ssa Roberta Chersevani

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 25 818 - e-mail: presidenza@fnomceo.it - C.F. 02340010582



FNOMCeO

Il Presidente

Sen. Mauro Maria MARINO
Presidente Commissione Finanze e
Tesoro
Senato della Repubblica
FAX 0667065097

Sen. Claudio MOSCARDELLI
Relatore
claudio.moscardelli@senato.it

Oggetto: Art. 13 A.S. 2630 D.L. 244/2016 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria.

Illustre Presidente, Illustre Relatore,

presso la Commissione Finanze è in discussione in sede consultiva il disegno di legge n. 2630 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini".

L'art. 13 del provvedimento reca in particolare "Proroga di termini in materia economica e finanziaria".

Come è noto alle SS.VV. a partire dal 1° gennaio 2017, per effetto dell'art. 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con legge n. 225 del 2016, è entrato in vigore il nuovo **Spesometro 2017 - comunicazione IVA trimestrale**.


L'art. 4 del suddetto decreto dispone per i soggetti passivi IVA l'introduzione a decorrere dal 1° gennaio 2017 di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:

- La comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute.
- La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

L'art. 4 prevede infatti che "L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: "Art. 21. - (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute). - 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i **soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate**, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, **i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento**, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. ((*La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.*))

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 25 818 - e-mail: presidenza@fnomceo.it - C.F. 02340010582



FNOMCeO

Il Presidente

L'art. 4 del decreto-legge n. 193 del 2016 ha previsto che "Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'*articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.2-ter*. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'*articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati".

Questa Federazione non può non esprimere la propria perplessità in ordine alla mancata abolizione dello spesometro per coloro che inviano i dati attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Il comma 953 della L. 28/12/2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) aveva escluso questa duplicazione di adempimenti per l'anno 2016 (All'articolo 21 del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:"1-quater. **Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l'anno 2016, l'obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175"**).

Tale duplicazione di adempimenti risulta illogica e irrazionale oltre ad non essere prevista in nessun Paese ad economia avanzata e deve quindi essere ricomposta nel senso di introdurre semplificazioni fiscali e una riduzione dei costi di tali adempimenti.

Pertanto questa Federazione, Ente esponenziale di tutta la categoria medica ed odontoiatrica (423.656 iscritti agli albi), ritiene che durante l'esame del disegno di legge n. 2630 D.L. 244/2016 - proroga e definizione di termini - debba essere trovato lo strumento giuridico appropriato per intervenire in proposito. Si ritiene ad ogni buon conto necessario prevedere in via transitoria per il primo anno di applicazione della nuova disciplina la non applicabilità del regime sanzionatorio.

A tal fine si sollecita l'intervento autorevole della SS.VV.

Cordiali saluti

MF



Dot.ssa Roberta Chersevani

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 - 00196 Roma - Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 25 818- e-mail: presidenza@fnomceo.it - C.F. 02340010582